CAMERA DEI DEPUTATI N. 1954

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTONI, MONTANARI FORNARI, BIANCHINI, DE CAROLIS, CURCI, D'ADDARIO, ZAVETTIERI, ALAGNA, MACCHERONI, CAVICCHIOLI, RAIS, MAZZA, FERRARINI, DEL BUE, SCOTTI VIRGINIO, VAZZOLER, TRABACCHI

Presentata il 25 novembre 1987

Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fra gli obiettivi della Costituzione non è certo di secondaria importanza quello della valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle popolazioni italiane e delle comunità locali in cui esse storicamente e giornalmente si esprimono.

Di tale patrimonio storico e culturale fanno parte a pieno titolo i dialetti: essi sono una genuina forma espressiva non soltanto della comunicazione, ma anche delle tradizioni e del costume delle popolazioni; il dialetto, prima ancora e più delle circoscrizioni amministrative, definisce i confini naturali e storici delle comunità; l'espressione dialettale, infine, insieme unisce in una affinità morfologica di fondo, ed al tempo stesso diversifica in una pluralità molto significativa dal punto di vista etnico e culturale, popolazioni delle regioni e dei comuni italiani.

La cultura linguistica più aggiornata riconosce infatti il valore fondamentale dei dialetti; non ponendoli più in quella contrapposizione esasperata con la lingua italiana che (se può essere stata necessaria in passato, nella complessa fase di unificazione culturale e politica del Paese) appare oggi pericolosa se spinta fino ad obliterare tradizioni, costumi e modi di espressione che sono un patrimonio prezioso della nostra civiltà. Cancellazione pericolosa perché spesso contrapposta ad una assurda assunzione di terminologia da lingue estere, a significazione quest'ultima di modernità, antinomica

alla arretratezza – quasi uno *status* distinto – a chi si ostina a salvaguardare la propria cultura linguistica.

Non può né deve esserci contrasto fra apprendimento della lingua estera come grande contributo di acculturazione planetaria e la salvaguardia delle tradizioni linguistiche e dialettali.

È dunque giusto che il Governo e il Parlamento concorrano a tutelare e valorizzare questo patrimonio storico e culturale in accordo con le regioni; ed è questo l'obiettivo della presente proposta di legge presentata in parallelo con quelle regioni che già stanno adottando analoghi provvedimenti.

Sembra opportuno, innanzitutto, istituire uno specifico Comitato scientifico nazionale per collaborare all'attuazione della legge ed in particolare per individuare i dialetti sulla base delle loro caratteristiche etniche.

Il progetto propone poi norme per tutelare la produzione poetica e letteraria dialettale, per favorire sul piano scientifico studi e ricerche sulla materia, per riconoscere e favorire l'associazionismo che si proponga la tutela e la valorizzazione dei dialetti, per garantire un sostegno alle attività teatrali, folkloristiche e musicali basate sui dialetti e sulle loro tradizioni storiche e culturali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Tutela e valorizzazione dei dialetti).

1. Il Parlamento italiano, in armonia con le finalità costituzionali in materia di promozione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela e valorizza i dialetti di origine locale presenti e riconoscibili nel territorio nazionale (regioni, province, comuni).

ART. 2.

(Campo di applicazione).

1. Oggetto della tutela e della valorizzazione prevista dalla presente legge sono tutti i patrimoni linguistici autonomamente riconoscibili in sede regionale o in porzioni del territorio medesimo, coincidenti o non con circoscrizioni amministrative subregionali, in quanto legati alle tradizioni storico-sociali del territorio stesso, sia nella loro espressione orale sia nelle forme letterarie in essi espresse.

ART. 3.

(Comitato scientifico).

1. È istituito un Comitato, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, composto da tre esperti di chiara fama nazionale, da un membro designato dalla facoltà di lettere di ciascuna università delle regioni interessate e da un membro eletto dal consiglio regionale di ogni regione o consiglio di provincia autonoma.

2. È compito del Comitato fornire al Ministro pareri e suggerimenti in ordine all'attuazione della presente legge e, in particolare, concorrere a riconoscere e definire le forme di espressione linguistica originarie del territorio regionale ed in esso presenti che abbiano caratteristiche

di specificità tali da caratterizzarle e differenziarle come dialetto. Spetta altresì al Comitato esprimere parere preventivo sulle iniziative di sostegno che prevedano, secondo le norme previste nei successivi articoli della presente legge, un concorso finanziario del Ministero interessato alle regioni chiamate a promuovere e decidere i programmi operativi.

ART. 4.

(Studi e ricerche).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio provvedimento, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 3 e in accordo con enti e strutture pubbliche preposte ai fini di educazione, di informazione e di promozione, può istituire ed assegnare premi per studi e per ricerche di carattere scientifico, o tesi o corsi di laurea, per opere letterarie o di altra natura scientifica sui dialetti delle regioni italiane.

ART. 5.

(Patrimonio letterario).

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, in accordo con le regioni, concorre alla tutela del patrimonio poetico e letterario espresso nei dialetti riconosciuti secondo quanto disposto dall'articolo 3, e a tal fine può concedere contributi a biblioteche di enti locali, di privati, di fondazioni di cooperative e associazioni che abbiano sezioni significative dedicate ad opere scritte in dialetto.

ART. 6.

(Riconoscimento dell'associazionismo).

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo dà il proprio riconoscimento formale alle associazioni che si propongano specificamente la tutela e la valorizzazione dei dialetti del territorio regionale e delle tradizioni ad essi connesse, previa loro conforme richiesta e sentito il

parere del Comitato scientifico. Le associazioni e gli enti stessi, di cui all'articolo 5, possono concorrere ai contributi previsti per la promozione della cultura, dei quali sarà riservata a questo scopo una specifica aliquota. Le associazioni e gli enti concorrenti ai contributi sono definiti con appositi albi predisposti dalle regioni e approvati dal Ministero sentito il parere del Comitato scientifico.

ART. 7.

(Teatro e folklore).

1. Le rappresentazioni teatrali e le manifestazioni folkloristiche (musica, canzoni, balli) che siano strettamente collegate ai dialetti della regione, comune e provincia ed alle tradizioni ad essi connesse, possono concorrere ai contributi previsti per le attività teatrali, dei quali sarà riservata a questo scopo una specifica aliquota nei bilanci delle regioni in sede propria, e dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 8.

(Oneri finanziari).

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto specificamente previsto in leggi precedenti, si farà fronte con un apposito capitolo di bilancio, che sarà allo scopo istituito dopo l'entrata in vigore della legge stessa. A tale scopo il Ministero del turismo e dello spettacolo, in accordo con il Comitato scientifico e le regioni interessate, può promuovere un apposito regolamento che permetta l'afflusso di capitali privati, al fine di concorrere alla realizzazione degli scopi e delle finalità della presente legge.

ART. 9.

(Norma di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque

nell'ambito della legge finanziaria relativa all'anno in cui decorre l'applicazione delle presenti norme, il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, è tenuto a predisporre la proposta di finanziamento e il relativo regolamento di attuazione.